Nuovi dubbi sulle opere a scomputo

17 Febbraio 2003

La Commissione Europea ha avanzato una serie di obiezioni nei confronti della Legge quadro italiana sugli appalti (L.109/1994, cd. “Merloni””), in seguito alle modifiche apportate da ultimo dalla L.166/2002 (cd. “Collegato Infrastrutture””) al fine di adeguare le disposizioni nazionali alle sollecitazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del luglio 2001.

Fra le varie obiezioni mosse alla L.109/1994, è stata anche posta in dubbio la compatibilità con l`ordinamento comunitario della norma contenuta nell`art.2, comma 5, introdotto dall`art. 7 comma 5 della L. 166, che riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte del privato a scomputo del contributo di concessione. Tale norma, infatti, escludendo questo tipo di interventi dall`applicazione della procedura di aggiudicazione degli appalti, contrasterebbe con la Direttiva 93/37/CEE, nonchè con i principi di trasparenza ed imparzialità che si desumono dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

In particolare, sulla base della nuova disciplina introdotta dalla L.166/2002, non vi è l`obbligo di ricorrere alle procedure concorsuali qualora il valore della singola opera di urbanizzazione eseguita direttamente dal privato a scomputo del contributo concessorio, non superi la “soglia comunitaria”” (Euro 6.242.028).

Il Governo ha recentemente ottenuto dalla Commissione Europea una proroga di due mesi, e cioè al 30 aprile, per rispondere e presentare le proprie osservazioni, così come previsto dall`art.226 del trattato CE.

Nell`ambito di tale possibilità di presentare osservazioni e memorie l`ANCE si sta attivando per veicolare le proprie istanze al Ministero delle Infrastrutture.